



COMUNE DI MONTENARS

PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Il Comune di Montenars é Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Montenars é Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e di gestione finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

ARTICOLO 2

Popolazione e territorio

1. Il Comune di Montenars classificato montano ad ogni effetto di legge é costituito dalla popolazione appartenente alle frazioni di San Giorgio, Sant'Elena, Santa Maria Maddalena e dal territorio di pertinenza.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede nel palazzo comunale di Borgo Isola in frazione di Sant'Elena ove si riuniscono gli organi istituzionali.

ARTICOLO 3

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
2. Le suddette finalità potranno essere attuate direttamente dal Comune o attraverso idonee forme consortili.
3. Il Comune si fa promotore nell'ambito dell'attuale legislazione dell'istituzione e sostegno di squadre di pronto intervento in caso di calamità.

ARTICOLO 4

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Promuove lo sviluppo e la valorizzazione del parco delle Alpi Giulie e del patrimonio agroboschivo.

ARTICOLO 5

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

1 bis. Nell'attività del Comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista alla lingua italiana. La lingua italiana, lingua ufficiale dello Stato, fa, in tutti i casi, testo nella redazione di atti amministrativi. Le comunicazioni e risposte scritte, come pure la redazione degli atti amministrativi, sono effettuati in lingua italiana.

1 ter. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e con le istituzioni comunali; le comunicazioni e le risposte orali, da parte degli Organi e degli Uffici comunali possono aver luogo nella lingua con cui si sia ad essi rivolto il richiedente.

1 quater. Nel territorio la toponomastica è espressa di norma nella lingua italiana ed in quella friulana.

2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni dell'art. 7 comma 5, della L. 142 dell'8.6.1990.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

5. Il Comune riconosce nell'associazione pro-loco uno strumento per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici in quanto fattori fondanti della comunità ed incentivi per la promozione turistica oltre che strumento per la conoscenza del territorio.

ARTICOLO 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il

diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 7 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ARTICOLO 8 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della Legge 8.6.1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 9 Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni o Comunità Montana interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

CAPO II - MUNICIPI

ARTICOLO 10

1. La regolamentazione dei municipi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 8/6/1990, n.142 verrà formulata ad avvenuta emanazione della legge regionale in materia.

ARTICOLO 11

Funzioni

1. Materia in attesa di regolamentazione regionale.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 12

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli organismi strumentali, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti aziende ed istituzioni di cui al precedente comma operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti e controllati, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n. e 36, comma 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Organismo, si farà riferimento alle procedure di cui all'art. 37, 8^ comma della legge 142/90.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

Aziende ed Istituzioni

1. Organi politici delle aziende ed istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 12 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente é designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
4. Il Direttore é organo tecnico delle Aziende o delle Istituzioni ed é nominato dalla Giunta Comunale.
5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 14

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, con esclusione delle istituzioni, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società, istituzione e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 15

Classificazione

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Sono organi elettivi: il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 16

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale é disposta dal Consigliere anziano entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
5. É consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti - o, a parità di voti il più anziano di età.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In case di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Consigliere anziano.

ARTICOLO 17

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status di Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 18

Commissioni consiliari

1. Ai sensi dell'art. 31 - comma 4 della L. 142/1990, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 20, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

ARTICOLO 19

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco.

Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo. Tali sedute sono ordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta o comunque formalizzata da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 20.

5. Il Consiglio rivendica la propria autonomia nell'espressione e conferma l'uso della lingua friulana nel corso degli interventi alla discussione consiliare, fermo restando l'uso della lingua italiana per la eventuale verbalizzazione degli interventi.

ARTICOLO 20 Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

ARTICOLO 21 Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri o quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

ARTICOLO 22 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; Tali indirizzi devono essere stabiliti entro 45 gg. dalla nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della L. 142/1990.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 23 Composizione

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero massimo di uno purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

ARTICOLO 24 Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco nei tempi e nei modi previsti dalla Legge e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio Comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui sia compreso un Assessore non facente parte del Consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
3. Il cittadino non facente parte del Consiglio nominato alla carica di Assessore Comunale é in ogni caso compreso nel numero complessivo degli Assessori componenti la Giunta Comunale come stabilito nell'art. 23.
4. L'Assessore non facente parte del Consiglio é equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
5. Ha altresì facoltà, alla pari degli altri Assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non può essere nominato componente delle commissioni stesse.
6. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.
9. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore Comunale non può essere ulteriormente, nel mandato successivo, nominato Assessore.
10. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.
11. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ARTICOLO 24-BIS Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, che sia Consigliere Comunale, a sostituirlo in caso di

assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vice Sindaco esercita, altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano.

ARTICOLO 25 Assessore anziano

1. L'Assessore Anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza dell'Assessore delegato (Vice Sindaco), quando questi sia assente o impedito.

ARTICOLO 26 Convocazione, funzionamento e durata della Giunta

1. La Giunta é convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) responsabili di servizi

b) Consiglieri Comunali

c) esperti e consulenti esterni.

5. In caso di assenza del Sindaco, presiede il Vice Sindaco.

ARTICOLO 27 Funzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, del presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e

dell'efficienza.

CAPO III SINDACO

ARTICOLO 28 Caratteristiche

1. Il Sindaco é capo e legale rappresentante del Comune.
2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
3. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ARTICOLO 29 Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) Ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della giunta (vedi Giunta);
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
 - c) Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
 - d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
 - f) Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc.. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
 - g) Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, al segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta Comunale (art. 34/8 e 37/7x della L. 142/1990);

- l) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- m) adotta ordinanze ordinarie;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- p) impartisce direttive al Segretario Comunale ed in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- r) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito con l'art. 13 della Legge 25/3/1993, n.81, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, al Consiglio stesso espressamente riservata dalla Legge.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

ARTICOLO 30

Competenze quale organo di vigilanza

- 1. Promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- 3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale nei limiti consentiti dalle previsioni di legge.
- 4. Collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

ARTICOLO 31

Competenze organizzative

- 1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione

del Consiglio Comunale e lo presiede.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

4. Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco.

6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee ai singoli assessori o consiglieri comunali, nei casi particolari previsti dalla legge per il compimento di determinati atti.

7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 32

Competenze per i servizi statali

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.

2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38 comma 1 della legge n. 142/1990.

3. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.

4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38 comma 2 della legge n.142/1990 ed assume le iniziative conseguenti.

5. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.

ARTICOLO 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni, e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale decade dalla carica.

ARTICOLO 33-BIS

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte, sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare.

ARTICOLO 33-TER

Pari opportunità e rappresentanza

1. Deve, di norma, essere garantita la presenza di entrambi i sessi, entro i limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno.

2. Analoga regola deve essere seguita per la costruzione delle Commissioni, tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni già eventualmente eseguite.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ARTICOLO 34

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in servizi ed in unità operative;

c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

d) la costituzione di un ufficio organizzazione e metodi, per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici:

1) per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;

2) per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;

3) per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990 n.241 sull'azione amministrativa;

4) per l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano, sulla base di utilizzazione associata lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

ARTICOLO 35

Disciplina dello status del personale dipendente

1) Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2 - lett. c - della Legge n.142/90 dell'8.6.1990, si disciplinerà:

a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo e tabelle organiche del personale):

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali e della legge cui é riservata la disciplina della costituzione ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali, nel rispetto delle leggi vigenti;

d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari nonché le modalità di funzionamento della relativa Commissione di disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti.

ARTICOLO 36
Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale opera nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) coordina l'attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

b) vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

c) in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 142/1990, per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune, propone alla Giunta Comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. In esecuzione all'avvenuta individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale indica ed assegna all'interno di ciascun settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento con l'esclusione di atti aventi rilevanza esterna;

d) esercita l'attività di Presidente delle commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;

e) esercita l'attività di Presidente delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta esprimendo preventivamente su ogni proposta di deliberazione il proprio parere in ordine alla legittimità, che dovrà essere inserito, mediante citazione nel testo della deliberazione stessa;

g) cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio, sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco.

3. Qualora il segretario non possa partecipare all'atto, per temporanea imprevedibile assenza, o perché parte interessata, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi é garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente.

ARTICOLO 37
Collaborazione Esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;

- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per i comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 38 Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.
3. Il Comune favorisce e regola altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.
4. Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo riferiscono annualmente all'Amministrazione Comunale sulla loro attività, qualora ciò sia previsto da apposita convenzione o regolamento.

ARTICOLO 39 Consulte Frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 38 - comma 3 - vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:
 - a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
 - b) i rappresentati delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;
 - c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per frazione.
2. Con regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori, delle consulte frazionali.

ARTICOLO 40

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o gli organismi di partecipazione di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte é data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

ARTICOLO 41 Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni al Consiglio Comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 42 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

ARTICOLO 43 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento é disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre i suoi effetti.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della Legge 142/90.

ARTICOLO 44 Referendum consultivo

1. É ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 25% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non é ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della L. 142/1990.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

CAPO II IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 45 Istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale é istituito l'Ufficio del Difensore Civico, in forma comprensoriale.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 46 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

ARTICOLO 47 Contabilità e Bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria (ufficio finanziario o, ove tale figura non esista, dal Segretario Comunale).

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo é deliberato nel Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso é allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e al revisore del conto almeno 20 gg. prima della discussione in Consiglio Comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

ARTICOLO 48

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

ARTICOLO 49

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a votazione resa per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un Revisore scelto fra gli esperti di cui all'art. 57 comma 2 della legge n. 142/90.

2. Non possono essere eletti Revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale ed i casi di incompatibilità di cui all'art. 6 quinquies del D.L. 12.1.1991 n. 6 convertito in legge 15.3.1991, n. 80.

3. Il Revisore non é revocabile, salvo inadempienza nel mandato; dura in carica 3 anni ed é rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione é obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

6. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che

accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7. Il Revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

8. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori unità operative);

b) elaborazione di indici di produttività.

9. La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 50 Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 51 Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al art. 4 comma 3 della Legge n. 142/1990.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 52 Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del

presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

ARTICOLO 53 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 13/6/1991, modificata con deliberazione consiliare n. 38 del 13/9/1991, approvato dal Comitato centrale di controllo di Udine nella seduta del 22/10/1991, n. 66350/83059; pubblicato sul supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. n. 3 del 22/1/1993.

Adeguato alla legge n. 81 del 1993 con deliberazione consiliare n. 10 del 22/4/1994, modificata con deliberazione n. 18 del 24/6/1994, ravvisata legittima dall'organo di controllo nella seduta del 13/7/1994 n. 11857/12344 e n. 1690/1691; pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 12/10/1994.

Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 22/7/1999, ravvisata legittima dall'organo di controllo nella seduta del 27/9/1999 n. 5173/36796; pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 27/10/1999.